

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2004

**che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali**

[notificata con il numero C(2004) 1947]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

regolamento si propone, fra l'altro, di assicurare l'uniformità delle norme applicabili agli scambi e ai movimenti a carattere non commerciale di animali e di evitare le frodi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b),

(3) Il regolamento (CE) n. 998/2003 ha inoltre modificato la direttiva 92/65/CEE disponendo che, per formare oggetto di scambi, cani, gatti e furetti debbano soddisfare i requisiti fissati in tale regolamento.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni.

(4) È di conseguenza opportuno, per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali, adottare norme corrispondenti a quelle relative all'importazione a carattere non commerciale di tali animali, mantenendo tuttavia l'esame clinico prescritto all'articolo 16 della direttiva 92/65/CEE.

(2) Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup>, fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nonché le regole relative al controllo di tali movimenti. Il

(5) Occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi offrano sufficienti garanzie. Devono pertanto essere autorizzate unicamente le importazioni nella Comunità a fini commerciali di cani, gatti e furetti provenienti dai paesi elencati nell'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche<sup>(3)</sup> o nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15, modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

- (6) Un modello di certificato per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi è stato stabilito dalla decisione 2004/203/CE<sup>(1)</sup> in conformità del regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre di conseguenza stabilire un modello di certificato per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali.
- (7) Il regolamento (CE) n. 998/2003 ha modificato l'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE al fine di armonizzare le condizioni applicabili agli scambi di cani, gatti e furetti a quelle relative ai movimenti a carattere non commerciale degli stessi animali e, di conseguenza, occorre abrogare la decisione 94/273/CE della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi<sup>(2)</sup>.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di cani, gatti e furetti a fini commerciali secondo quanto previsto all'articolo 16 della direttiva 92/65/CEE, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) essi provengono dai paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 79/542/CEE o nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003;

- b) sono scortati da un certificato conforme al modello che figura nell'allegato della presente decisione.

Tale certificato è richiesto per l'introduzione in uno Stato membro diverso dall'Irlanda, dalla Svezia e dal Regno Unito degli animali suddetti in provenienza dai paesi terzi di cui al primo comma, lettera a), e per l'introduzione in Irlanda, in Svezia e nel Regno Unito degli stessi animali in provenienza dai paesi terzi figuranti nell'allegato II, parte B, sezione 2, e parte C, del regolamento (CE) n. 998/2003.

*Articolo 2*

La decisione 94/273/CE è abrogata.

*Articolo 3*

La presente decisione si applica a decorrere dal 12 ottobre 2004.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2004

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 65 del 3.3.2004, pag. 13. Decisione modificata dalla decisione 2004/301/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 7.5.1994, pag. 37. Decisione modificata dalla decisione 2001/298/CE (GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63).

## ALLEGATO

Allegato di cui all'articolo 1 della presente decisione.

<b>CERTIFICATO VETERINARIO</b>		
<b>per cani, gatti e furetti domestici introdotti nella Comunità europea a fini commerciali</b>		
[Regolamento (CE) n. 998/2003]		
Numero di serie del certificato		
<b>I. LUOGO DI SPEDIZIONE DELL'ANIMALE</b>		
Indirizzo:		
Codice postale:	Città:	Paese (1):
<b>II. DESTINAZIONE DELL'ANIMALE</b>		
Mezzo di trasporto (2):	ferrovia	strada aereo imbarcazione/nave
Indirizzo:		
Codice postale:	Città:	Paese (1):
<b>III. SPEDITORE</b>		
Nome:		Cognome:
Indirizzo:		
Codice postale:		Città:
Paese (1):	Telefono:	
<b>IV. DESTINATARIO</b>		
Nome:		Cognome:
Indirizzo:		
Codice postale:		Città:
Paese (1):	Telefono:	
<b>V. DESCRIZIONE DELL'ANIMALE</b>		
Specie (2): cane gatto furetto	Razza	Sesso (2): M F
Data di nascita (3):	Manto (colore e tipo):	
<b>VI. IDENTIFICAZIONE DELL'ANIMALE</b>		
Numero del microchip:		
Posizione del microchip:	Data di impianto del microchip (3):	
Numero del tatuaggio:		
Posizione del tatuaggio:	Data del tatuaggio (3):	
<b>VII. VACCINAZIONE ANTIRABBICA</b>		
Produttore e nome del vaccino:		
Numero di lotto:	Data della vaccinazione (3):	Validità (3):
<b>VIII. ESAME SIEROLOGICO ANTIRABBICO (ove necessario; cancellare se non certificato)</b>		
Il sottoscritto ha esaminato un documento ufficiale dell'esito dell'esame sierologico dell'animale, effettuato su un campione prelevato il _____ (3), ed analizzato in un laboratorio riconosciuto dell'UE, il quale certifica che la titolazione di anticorpi neutralizzanti della rabbia era pari o superiore a 0,5 IU/ml.		

## IX. ESAME CLINICO

Il sottoscritto dichiara che l'animale non presenta al momento segni clinici e può essere trasportato.

## X. TRATTAMENTO CONTRO LE ZECHE (ove necessario; cancellare se non certificato)

Produttore e nome del prodotto:

Data <sup>(?)</sup> e ora del trattamento (su 24 ore):

## XI. TRATTAMENTO CONTRO L'ECHINOCCO (ove necessario; cancellare se non certificato)

Produttore e nome del prodotto:

Data <sup>(?)</sup> e ora del trattamento (su 24 ore):

## NOME E QUALIFICA DEL SOTTOSCRITTO (veterinario riconosciuto/veterinario ufficiale)

Nome:	Cognome:
Indirizzo:	firma, data <sup>(?)</sup> e timbro
Codice postale:	
Città:	
Paese <sup>(1)</sup> :	
Telefono:	

**NOTE ORIENTATIVE**

- 1) Occorre verificare l'identificazione dell'animale (tatuaggio o microchip) prima di procedere alla compilazione del certificato.
- 2) Il vaccino antirabbico utilizzato deve essere un vaccino inattivato prodotto conformemente alle norme UIE.
- 3) Il certificato deve essere valido **4 mesi dalla data della firma** del veterinario riconosciuto o ufficiale o fino alla data di scadenza della vaccinazione indicata nella parte IV, qualora quest'ultima data sia anteriore alla prima.
- 4) Gli animali provenienti da paesi terzi non elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003, o in essi preparati, non possono essere introdotti in Irlanda, in Svezia o nel Regno Unito, né direttamente né attraverso un altro paese elencato nel suddetto allegato, tranne qualora siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa nazionale.
- 5) **L'esame clinico (parte IX) deve essere effettuato nelle 24 ore che precedono il movimento.**
- 6) **Le parti non certificate devono essere cancellate.**

**CONDIZIONI APPLICABILI** [regolamento (CE) n. 998/2003]**A) INTRODUZIONE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA IRLANDA, SVEZIA E REGNO UNITO**

- 1) in provenienza da un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: completare le parti da I a VII e la parte IX (anche la parte XI per la Finlandia);
- 2) in provenienza da un paese terzo non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: completare le parti da I a IX (anche la parte XI per la Finlandia). Il campione di cui alla parte VIII deve essere stato prelevato più di 3 mesi prima della data di introduzione.

**B) INTRODUZIONE IN IRLANDA, SVEZIA E REGNO UNITO**

- 1) in provenienza da un paese terzo elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: compilare le parti da I a XI (parti VI, VIII, X e XI in conformità con la normativa nazionale);
- 2) in provenienza da un paese terzo non elencato nell'allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003: il certificato non è valido. Cfr. la nota 4.

<sup>(1)</sup> Aggiungere codice ISO

<sup>(2)</sup> Cancellare se non pertinente

<sup>(3)</sup> gg/mm/aaaa